Niente passaporto mentre si espia la pena

di Guglielmo Saporito

Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2015

Consiglio di Stato - Sentenza 14 luglio 2015.

La libera circolazione dei cittadini tra Paesi dell'Unione europea non impedisce al Questore di ritirare il passaporto a chi debba espiare una pena. Lo precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 14 luglio n. 3532, relativa all'ex presidente Berlusconi. Stessa sorte era capitata (sentenza 3348/2012) a Fabrizio Corona, che intendeva espatriare dopo una condanna definitiva. Le due sentenze, redatte dal presidente del collegio giudicante Pier Giorgio Lignani, interessano tutti i cittadini italiani, perché chiariscono i limiti alla libertà di circolazione.

I confini nazionali infatti riemergono quando vi è una condanna da espiare, perché il diritto del singolo Stato ad ottenere l'esecuzione della pena prevale sia sul diritto del cittadino di recarsi in altro Stato membro (articolo 4 Direttiva 38/2004), sia sul diritto degli altri Stati di ammettere nel loro territorio i cittadini dell'unione (articolo 5).

Si tratta di diritti simmetrici che possono essere limitati per ragioni di ordine pubblico, di sanità o di sicurezza (articolo 27 Direttiva 38), cui il Consiglio di Stato aggiunge l'ipotesi di una pena in corso di esecuzione. Questi importanti principi sono giunti nelle aule giudiziarie perché il Questore di Roma si è trovato a ritirare il passaporto e, contemporaneamente, a sostituire la carta d'identità dell'interessato con una su cui appare la stampigliatura "non valida per l'espatrio". Il documento per l'espatrio, in caso di condanna penale solo pecuniaria, va chiesto al giudice dell'esecuzione penale (articolo 676 Cpp, Cassazione penale 1610/2015).

Se invece la condanna non è pecuniaria, ma è convertita in una misura di tipo rieducativo (alternativa alla reclusione), scattano comunque il ritiro del passaporto e la stampigliatura sulla carta d'identità. È infatti la legge 1185/1967 che impone tali comportamenti al Questore, senza che abbia rilievo il principio di proporzionalità, e cioè senza alcuna verifica sul comportamento del condannato. Se esiste una pena da espiare, viene meno il diritto di libera circolazione tra paesi Ue: del resto, sottolinea il Consiglio di Stato, se il condannato ottenesse il passaporto e lo utilizzasse per espatriare in un Paese "Schengen", rischierebbe comunque un mandato di cattura internazionale finalizzato a eseguire la pena. Una conseguenza cioè ben maggiore della predetta stampigliatura limitatrice (oggi usuale per i minorenni o i coniugi con figli minori). Lo stesso accade in altre evolute nazioni: la Corte dei diritti dell'uomo (41199/06 del 26 aprile 2011), ha deciso il caso di un cittadino svizzero che aveva chiesto, dalla Tailandia (dove si trovava), il rinnovo del passaporto.

Le autorità elvetiche, a causa di un procedimento penale nel paese alpino cui il cittadino intendeva sottrarsi, avevano negato il rinnovo del passaporto, costringendo il richiedente a una vita da immigrato "sans papier" nel paese asiatico. La Corte di Strasburgo ha condiviso

Phoca PDF

l'operato della Svizzera, sottolineando la prevalenza dell'interesse delle autorità nazionali a perseguire penalmente i propri cittadini. Il passaporto quindi va negato, se è in corso l'espiazione di una pena.

Phoca PDF